

*RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTI I FARMACISTI CHE  
OPERANO NEGLI OSPEDALI, NELLE FARMACIE,  
NELLE PARAFARMACIE CHE CON LA LORO OPERA  
STANNO RISPONDENDO AI BISOGNI DELLA  
CITTADINANZA CON GRANDE SPIRITO DI SERVIZIO.  
DA PARTE NOSTRA CONTINUEREMO  
INCESSANTEMENTE A RICHIEDERE ALLE  
ISITUZIONI LA FORNITURA ANCHE PER LA  
NOSTRA CATEGORIA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI  
CHE CONSENTA A TUTTI DI LAVORARE IN MODO  
PIU' SERENO E PROTETTO PER LA NOSTRA SALUTE MA  
ANCHE PER QUELLA DEI CITTADINI.*

*IL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA*

COVID-19

# COME COMPORTARSI UN CODICE

PER OPERATORI SANITARI + SOCIOSANITARI



Istituto Superiore  
di Sanità



**I DPI sono importanti per la tua protezione, ma non sufficienti se non rispetti le misure di igiene (corretta gestione DPI, igiene mani, igiene superfici di lavoro ...)**



## DPI E DIVISA PULITA

indossa e rimuovi correttamente i DPI e indossa la divisa pulita a ogni turno di lavoro



## TOCCARSI

attenzione a non toccare occhi, naso e bocca quando non indossi i DPI



## SE PARLI

indossa la mascherina chirurgica se parli con un altro operatore o con un familiare a distanza ravvicinata



## SENZA DPI

mantieni la distanza di sicurezza con gli altri operatori sanitari o socio sanitari



## PAUSA

programma una pausa alternandoti con un collega: evita la compresenza con altri nell'area ristoro (attenzione alla distanza di sicurezza)



## IGIENE MANI

lava le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica all'inizio e alla fine di ogni turno e nel passaggio da un paziente all'altro. Lavale anche prima e dopo l'ingresso nell'area ristoro



## RIUNIONI

tieni alta l'attenzione sui tuoi comportamenti (distanza sicurezza, igiene mani, non toccare occhi, naso e bocca) durante le riunioni di lavoro



## DISATTENZIONE

se vedi commettere disattenzioni che possono aumentare il rischio di diffusione del SARS-CoV-2, segnalalo al collega o al responsabile del servizio



## IGIENE OPERATORE

fai una doccia a fine turno. Se non è possibile esegui una buona igiene parziale prima di indossare i tuoi abiti e fai la doccia appena rientri a casa



## DUBBI?

se hai dubbi chiedi! Gli esperti ti possono aiutare:  
[ipcCovid-19@iss.it](mailto:ipcCovid-19@iss.it)

**Ricordati: la distanza di sicurezza è di almeno 1 metro**

## NUMERI UTILI

**1500**

NUMERO PUBBLICA UTILITA'  
PER RISPONDERE A DOMANDE  
DEI CITTADINI  
**ATTIVO 24 ORE SU 24**

**0522/339000**

IGIENE PUBBLICA DI REGGIO  
EMILIA PER INFORMAZIONI  
A TUTTI I CITTADINI  
**ATTIVO LUN/VEN 8,30/12,30**  
**14-17,30 E SABATO 8,30/12,30**

**800.033.033**

PER INDICAZIONI SU  
COMPORTAMENTI DA  
ADOPTARE IN CASO DI  
SINTOMI SOSPETTI  
**ATTIVO TUTTI I GIORNI**  
**DALLE 8,30 ALLE 18**

# NUOVE SANE ABITUDINI

10 SEMPLICI PRATICHE PER RIPARTIRE IN SICUREZZA.

## 1. MANTIENI ALMENO UN METRO DI DISTANZA.

Il distanziamento fisico è uno dei modi più sicuri per proteggere se stessi e gli altri. È importante rispettare la distanza con tutti, conoscenti e sconosciuti, sintomatici e asintomatici, con maggiore riguardo per le persone più fragili (come anziani, immunodepressi, cardiopatici).

## 4. INDOSSA I GUANTI SOLO SE NECESSARIO.

Le mani, opportunamente e frequentemente lavate, garantiscono una protezione superiore rispetto all'uso dei guanti che, oltre ad aumentare il rischio di contagio, diventano presto rifiuti plastici di difficile smaltimento. L'uso dei guanti è raccomandato sempre:  
- per chi lavora a contatto con persone malate (ad esempio negli ospedali, ambulatori, residenze sanitarie o nell'assistenza a casa);  
- per chi lavora nella distribuzione di alimenti (ad esempio nei negozi alimentari, ristoranti, mense).

## 7. USA LA PIEGA DEL GOMITO QUANDO TOSSISCI O STARNUTISCI.

Se devi tossire o starnutire, copri la bocca e il naso servendoti della piega del gomito e non della mano. L'uso della mano favorisce la trasmissione di eventuali germi a superfici, oggetti o altre persone a te vicine.

## 9. PULISCI E DISINFETTA LE SUPERFICI.

Puoi igienizzare le superfici e rimuovere la presenza di germi lavandole con normali detersivi e disinfettandole con prodotti a base di alcool etilico al 70% o candeggina opportunamente diluita (ipoclorito di sodio 0.1%).

## 2. LAVA SPESSO LE MANI.

Usa acqua e sapone (per almeno 40 secondi) o, in alternativa, sfrega le mani con un gel idroalcolico (per almeno 20 secondi), facendo attenzione a detergere a fondo e in modo completo le mani. È necessario ripetere l'operazione molte volte nell'arco della giornata, soprattutto dopo aver maneggiato cose toccate da altre persone o potenzialmente esposte al virus.

## 5. INDOSSA LA MASCHERINA.

In Emilia-Romagna è obbligatorio l'uso della mascherina (chirurgica monouso o in tessuto lavabile):  
- all'aperto, se non puoi mantenere la distanza di almeno un metro;  
- nei locali accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.  
L'uso di mascherine filtranti ffp2 e ffp3 non è raccomandato al di fuori dei contesti di cura.

## 8. ARIEGGIA SPESSO I LOCALI.

Cambia frequentemente l'aria nei locali in cui passi del tempo e prediligi le attività all'aria aperta. In questo modo respiri aria più pulita e con minore concentrazione di germi.

## 10. IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO, STAI A CASA E AVVERTI IL TUO MEDICO.

Se compaiono sintomi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, vomito o diarrea oppure se hai avuto un contatto stretto con una persona positiva al CoVID-19, avverti immediatamente il tuo medico curante o la guardia medica e segui attentamente le istruzioni che ti saranno fornite.

## 3. NON TOCCARTI IL VISO.

Non toccarti occhi, naso, bocca, se non dopo esserti opportunamente lavato le mani. Meno ci si tocca il volto, più si riducono le possibilità di contagio. Per questo, ad esempio, non ci si deve assolutamente toccare il viso dopo essersi sistemati la mascherina che si sta indossando.

## 6. INDOSSA CORRETTAMENTE LA MASCHERINA.

Come indossare correttamente la mascherina:  
- igienizza le mani prima di indossarla;  
- copri sempre e completamente naso e bocca;  
- non toccare la parte frontale durante l'uso o per toglierla;  
- buttila quando è inumidita o deteriorata;  
- se è lavabile, riponila in un sacchetto prima di detergerla.



# INIZIATIVE E COMUNICAZIONI DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA

## **CAMPAGNA SCREENING TEST SIEROLOGICI REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Vi informiamo che è partita la campagna di screening voluta dalla Regione Emilia Romagna anche per tutti i farmacisti iscritti e operanti nella nostra provincia di Reggio Emilia.

L'adesione allo screening è naturalmente volontaria e gratuita ed è un segnale importante per la categoria, perchè permette di conoscere meglio le modalità di circolazione del virus e il rischio di diffusione in specifici ambiti di popolazione che hanno contatti sociali più frequenti e diffusi inoltre i test sierologici costituiscono uno strumento di grandissima utilità nell'impostare le strategie future di contrasto e prevenzione.

Di seguito elenchiamo le indicazioni dettagliate di come si svolgerà lo screening:

- Il farmacista si dovrà recare presso l'ex Ospedale Spallanzani, Viale Umberto I, 50 – ingresso 4 piano 1 nella giornata confermata dall'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia
- Verrà effettuato un primo test rapido pungidito che stabilirà se la persona ha prodotto anticorpi
- Nel caso il test rapido sarà positivo verrà eseguito, pochi minuti dopo il test rapido, nello stesso giorno dell'appuntamento, un prelievo per dosare in maniera specifica le quantità di anticorpi prodotti. Il referto arriverà all'interessato 24 ore dopo
- Nel caso il prelievo evidenzierà la presenza di anticorpi IgG o IgM, seguirà appuntamento per eseguire il tampone in tempi molto ristretti.

Le giornate di screening a noi dedicate sono dal 16/6 al 26/6 dalle ore 10,30 alle 12,30 con una frequenza di appuntamenti ogni mezz'ora (la giornata del 16/6 è ormai esaurita). L'Ordine dei farmacisti di Reggio Emilia ha il compito di collaborare con l'Azienda USL di Reggio Emilia nella raccolta delle prenotazioni di tutti i farmacisti che operano nelle Farmacie private, nelle Parafarmacie, nelle aziende veterinarie ecc. mentre i farmacisti delle Farmacie Comunali di Reggio Emilia e i Farmacisti che operano nelle Aziende Ospedaliere sono stati contattati direttamente dall'Azienda di Reggio Emilia.

Stiamo già procedendo a contattare le Farmacie ma sarebbe preferibile l'invio di una mail a:

[info@ordinefarmacisti.re.it](mailto:info@ordinefarmacisti.re.it) indicando le date da voi preferite. Sarà cura dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia inviare mail di conferma dell'appuntamento.

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DI BILANCIO PREVISTA PER MARTEDI' 30 GIUGNO 2020**

Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti è lieto di invitarVi a partecipare all'Assemblea Ordinaria di Bilancio, convocata in videoconferenza (a breve riceverete le modalità operative), prevista per **MARTEDI' 30 GIUGNO 2020** p.v. in prima convocazione alle ore 20,30 e in **seconda convocazione MARTEDI' 30 GIUGNO 2020 alle ore 21,00**, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1) Saluto del Presidente

2) Relazione del Tesoriere e Revisori dei Conti – Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019

Varie ed eventuali

## **AREA SITO DEDICATA A TUTTI GLI AGGIORNAMENTI COVID-19**

Per rendere la consultazione del sito [www.ordinefarmacisti.re.it](http://www.ordinefarmacisti.re.it) ancora più fruibile e per trovare più velocemente ciò che cercate, abbiamo pensato di creare nel banner in alto un campo "COVID-19" nel quale potete trovare tutta le informazioni più utili, gli aggiornamenti per i farmacisti e la modulistica da scaricare.

## **TIROCINIO PRE LAUREA IN FARMACIA**

Inviando le istruzioni per la ripresa dei tirocini professionali in farmacia, in presenza **a partire dal 25/05/2020 per l'Università di Parma e dal 08/06/2020 per l'Università di Modena e Reggio Emilia**, coperte da un'adeguata polizza assicurativa in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19.

Le istruzioni sono state concordate tra gli Ordini Professionali dell'Emilia area nord seguendo le indicazioni date dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti.

[Cliccando qui](#) troverete la seguente documentazione:

- circolare n.12225 della Federazione
- modalità di svolgimento tirocini dal 25/05/2020 contenente le indicazioni per lo svolgimento del tirocinio e l'elenco delle attività che il tirocinante potrà svolgere in Farmacia, quelle che non potrà svolgere e quelle che dovranno essere illustrate dal tutor solo in un'area non accessibile al pubblico.
- allegato 1 modulo che il tirocinante compila e consegna alla Farmacia
- allegato 2 modulo che la Farmacia deve inviare all'Ordine tramite mail a: [info@ordinefarmacisti.re.it](mailto:info@ordinefarmacisti.re.it) nel caso la Farmacia intenda far ripartire il tirocinio pre-laurea

## **APERTURA ACCESSO UFFICI ORDINE SOLO SU APPUNTAMENTO**

Segnaliamo che l'Ordine dei Farmacisti ha riaperto al pubblico da lunedì 04/05/2020, ma solo su appuntamento da concordare tramite mail o telefonicamente con la segreteria.

Gli orari di apertura al pubblico rimangono i soliti:

**LUNEDI'/MERCOLEDI'/VENERDI' DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 14,30 ALLE 16,30**

**MARTEDI'/GIOVEDI' DALLE 10 ALLE 15,30**

# INIZIATIVE FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

## **CONVERTITO IN LEGGE IL CD “DECRETO SCUOLA”**

Segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 giugno della legge di conversione del c.d. “Decreto Scuola”, recante misure urgenti sulla regolare conclusione dell’anno scolastico in corso, l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e lo svolgimento degli esami di Stato.

In particolare, si segnala, tra le disposizioni introdotte in sede di conversione, quella di cui all’art. 6, comma 2-ter, in base al quale i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

La novella, in vigore dal 7 giugno u.s., reca, dunque, una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM) che riconosce, per il 2020, come

maturati i 50 crediti previsti nell’ambito della suddetta formazione, nei confronti dei soggetti che, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano continuato a svolgere il proprio servizio.

In proposito si segnala, inoltre, che durante l’iter di approvazione alla Camera del suddetto provvedimento, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/2525/30, con l’impegno ad estendere il riconoscimento in questione a tutti i professionisti sanitari e socio-sanitari.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si informa che la Federazione degli Ordini ha inoltrato una specifica richiesta in tal senso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Sarà cura della Federazione fornire aggiornamento in merito non appena disponibili

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **RACCOLTA TESTIMONIANZE FARMACISTI**

Il Comitato Centrale della Federazione, tenuto conto dell’impegno profuso dai farmacisti nella gestione dell’emergenza sanitaria correlata alla diffusione del virus Covid- 19, ha deciso di avviare la raccolta delle testimonianze dei professionisti coinvolti in prima linea in tale frangente, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione di un volume dedicato alle esperienze che saranno segnalate.

In tal senso, Vi invitiamo a far pervenire le testimonianze che vorrete farci pervenire tramite mail a:

[info@ordinefarmacisti.re.it](mailto:info@ordinefarmacisti.re.it)

Sarà cura della Federazione, qualora la quantità e la rilevanza dei contributi che saranno raccolti lo permettano, provvedere alla realizzazione di un’apposita pubblicazione a memoria dell’impegno e degli sforzi messi in atto dai farmacisti durante la pandemia.

# PULIZIA LOCALI, INFORMAZIONI SU DPI E TEST DIAGNOSTICI

## ESENZIONE DETERGENTI DISINFETTANTI MANI E ALTRI PRODOTTI

Vi informiamo che il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla lista dei dispositivi contenuta nell'art. 124 del D.L. 34/2020, assoggettata ad esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, il Dicastero, dopo aver precisato di non aver partecipato all'individuazione della suddetta lista, in spirito collaborativo, si è espresso su alcuni elementi, ritenendo che rientrino tra le definizioni di:

- **Mascherine:** anche le mascherine chirurgiche autorizzate in deroga dall'Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 2, del D.L.18/2020;
- **Strumentazione per diagnostica per COVID-19:** anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri), in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile il COVID-19;
- **Termometri:** tutti i termometri per la rilevazione della temperatura corporea;
- **Provette sterili:** provette sterili per la raccolta delle urine (si precisa che si tratta di IVD ovvero dispositivi medici diagnostici in vitro).

Mentre i contenitori di ossigeno potrebbero rientrare quale strumentazione varia utilizzata per pneumologia respiratoria, in termini generici *"nelle attrezzature di ospedali da campo"*.

Quanto alla riconduzione al regime di esenzione dei *"detergenti disinfettanti per le mani"*, il Ministero si rimette alle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, cui compete l'esatta delimitazione del campo di applicazione della misura in oggetto.

Sarà cura della Federazione fornire ogni ulteriore aggiornamento in merito non appena perverrà riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## AGENZIA DELLE DOGANE – APPLICAZIONE IVA 22% SU MASCHERINE GENERICHE, IVA 5% SU CESSIONI ED IMPORTAZIONI E CODICI TARIC

Si informa che l'Agenzia delle Dogane, con circolare 12/2020 del 30.5.2020 recante: *"Riduzione aliquota iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19 codici taric"*, ha precisato, per quanto d'interesse, che sulle mascherine "generiche" (o filtranti) - che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) - si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto l'elencazione contenuta nell'art. 124 del D.L. 34/2020 va considerata come tassativa e non meramente esemplificativa.

Inoltre, l'Agenzia ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sulla decorrenza dell'applicazione della riduzione dell'aliquota IVA del 5%, sulla tassatività dell'elencazione dei beni fornita dall'art. 124, comma 1, del D.L. 34/2020 e sulla esatta indicazione dei codici TARIC (codici di classifica doganale delle merci) per i beni elencati dall'art. 124, comma 1.

### DECORRENZA

Il documento in esame conferma che il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell'art. 124 del D.L. 34/2020 *"Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"* **decorre dal 19 maggio 2020**.

Pertanto, l'esenzione dell'IVA decorre dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, non essendo in alcun modo configurabile un'efficacia retroattiva, *"neppure sulla scorta di una lettura estensiva della Decisione della Commissione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020 posto che tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire agevolazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una determinata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta al contagio da COVID-19, ha caratteristiche sue proprie, per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficiari, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva"*.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5%.

### TASSATIVITA' DELL'ELENCAZIONE DEI BENI

La circolare evidenzia che la maggiore incertezza rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione dell’art. 124, commi 1 e 2. Infatti, nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’art. 124, comma 1, ha aggiunto alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.

L’Agenzia rammenta che *“le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come **tassativa e non meramente esemplificativa**”*.

Pertanto, nel documento dell’Agenzia, viene evidenziato che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del MISE n. 107886 del 23 aprile 2020 .

#### **CODICI TARIC**

Infine, la circolare rende noti i codici delle corrispondenti voci della tariffa doganale (Taric), relativi ai vari beni oggetto dell’agevolazione IVA in questione, ai quali è stato associato, nella tariffa stessa, il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al prossimo 31 dicembre, nella casella 33 della dichiarazione doganale di importazione (DAU).

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi e la circolare dell’Agenzia Dogane e Monopoli

### **MASCHERINE E DPI: RIEPIOGO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE DIVERSE TIPOLOGIE D MASCHERINE E DPI**

La Federazione, anche in considerazione dell’evidente difficoltà applicativa determinata dalla frammentarietà e dal prolungato sovrapporsi dei provvedimenti di riferimento, ha ritenuto utile predisporre un documento riepilogativo della relativa normativa, che approcciasse - anche da un punto di vista pratico - le implicazioni operative sull’attività del farmacista.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare e il documento in allegato, che contiene indicazioni in merito.

### **MINISTERO DELLA SALUTE: PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DI STRUTTURE NON SANITARIE**

Si informa che il Ministero della Salute ha inviato la nota n. 17644 del 22.5.2020 contenente: “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

Il documento in esame è stato redatto a seguito dell’accordo Governo-Regioni del 15.5.2020, recante “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, nonché sulla base del Rapporto ISS COVID-

19 n. 25 del 15.5.2020, appositamente realizzato per favorire la riapertura in sicurezza delle attività commerciali.

Nello specifico, vengono presentati alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell’abbigliamento.

Va rilevato che alcune indicazioni contenute nella circolare hanno comunque carattere generale e potrebbero interessare tutti gli esercizi e gli Ordini territoriali per le relative sedi.

In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, sia di clienti che di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus.

Al riguardo, il Ministero rammenta che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione e solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della propria salute e per quella della collettività.

Inoltre, il Ministero indica tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ed in particolare:



- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

Per ogni ulteriore approfondimento, si invita a visionare il documento ministeriale allegato alla presente circolare [cliccando qui](#)

## **AGGIORNAMENTO SUI CONTENUTI E SULLE PROCEDURE DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SANITARI E DI LAVORO**

La cronologia di circolari e provvedimenti che si sono susseguiti sul tema della disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari e di lavoro è serrata e corposa. Un primo documento è costituito dalla circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, rubricata *“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”*, che chiarisce le norme per la gestione dei casi affetti da coronavirus, fornendo al contempo utili informazioni sulla sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.

Segue poi il DPCM del 4 marzo, che, all'art.2, comma a), riprendendo le indicazioni dell'OMS, suggerisce l'applicazione della circolare del Ministero della Salute di cui sopra.

A seguito poi della pubblicazione del DPCM dell'11 marzo 2020, che, all'articolo 1, comma 1, numero 9), - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, è stato sottoscritto, il 14 marzo u.s., il primo protocollo, denominato *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*.

In tale protocollo ed in quello successivo del 24 aprile, veniva ribadita l'importanza del tema come principio di prevenzione e contrasto alla diffusione del SARS -Covid 19.

### **Il testo base di riferimento**

La principale fonte di riferimento è indubbiamente costituito dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 (all. 1) che, all'art. 1 che fornisce le seguenti definizioni: *“Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:*

- a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;*
- b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;*
- c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;*
- d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;*
- e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”.*

Il documento poi prosegue indicando con precisione quali debbano essere i requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, utile indicazione anche per la sottoscrizione di contratti e/ o servizi dedicati al tema.

### **Sanificazione e disinfezione**

È possibile, dunque, sintetizzare il concetto come un insieme di attività diversificate, tra loro correlate, che hanno l'obiettivo di partecipare, insieme ad altre procedure ed altre attività, alla realizzazione di un'importante attività di biocontenimento.

Appare evidente che la disinfezione non può essere confusa o sovrapposta alla sanificazione, essendo la prima focalizzata su quel complesso di procedimenti e operazioni finalizzati alla “sola” distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

## Procedura

Le concrete operazioni sequenziali (processo) con le quali si mettono in atto modalità volte al conseguimento di un obiettivo sono normalmente definite come procedure.

L'insieme di procedure presenti in un contesto organizzativo sono strumenti che standardizzano comportamenti operativi di tutti coloro che operano in quel contesto e che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'esecuzione pratica di una lavorazione.

## Sicurezza sul lavoro

Gli operatori incaricati devono disporre di tutte le informazioni ed istruzioni d'uso necessarie per ogni attrezzatura di lavoro e prodotto a disposizione, in rapporto alla sicurezza e alle condizioni di impiego anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite, nella fase di utilizzazione di attrezzature e prodotti. Devono, quindi, utilizzare le attrezzature e i prodotti messi a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti (Artt. 36 e 37 TUS 81/2008 e s.m.i.).

Per quanto concerne l'analisi dei rischi, essi dovranno essere particolarmente sensibilizzati e formati su: cadute scivolose e inciampi: sono le cause di infortunio più ricorrenti nel settore delle pulizie e sono legate a diversi fattori che per la maggior parte possono essere evitati con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di comportamento;

manipolazione inappropriata di prodotti, materiali, oggetti: le manipolazioni inappropriato sono molto diffuse in particolare di rifiuti speciali, macchine e attrezzature, prodotti. Particolare attenzione deve essere riservata al divieto di miscelazione di prodotti come ammoniaca, ipoclorito di sodio acido muriatico o etilico; posture di lavoro non adeguate e utilizzo di scale: le movimentazioni e le posture di lavoro sono assai spesso fonte di affaticamento fisico e/o di lesioni corporali, quali: ferite, punture e tagli, lesioni muscolo scheletriche, ecc. Le scale portatili eventualmente utilizzate devono essere marcate secondo il D.Lgs. 81/2008 (deve portarne i riferimenti) o la UNI EN 131.

Si ricorda che è necessaria una modifica sul Manuale HACCP che tenga conto, nei diversi capitoli, di come l'emergenza COVID-19 sollecita la modifica di alcuni contenuti, in particolare quelli legati alle procedure operative sulle pulizie in esso inserite che, normalmente, non richiamano i principi di disinfezione e sanificazione.

## IL CORRETTO PROCESSO: DALLE PULIZIE ALLA DISINFEZIONE

Tutte le operazioni preventive di pulizia sono propedeutiche ad una buona gestione del processo di gestione della biosicurezza. Tutte le operazioni di disinfezione devono essere sempre precedute dalle operazioni di pulizia intese come *"attività ..che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza"*.

### Requisiti delle imprese di pulizia e sanificazione

In caso di appalto esterno ad imprese di servizi di pulizia e sanificazione, il punto di riferimento normativo è sempre rappresentato dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 all'Ufficio del Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l'attività imprenditoriale in questo settore e, come si vedrà, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali.

Per quanto attiene ai requisiti, occorre però precisare che con l'entrata in vigore del comma 3, dell'art. 10 del D.L. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007, si è stabilito in sintesi che:

- per esercitare l'attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione (lettere a) e dell'art.1 comma 1 D.M. 274/97), occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;
- per svolgere anche attività imprenditoriale di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione (lettere c), d) ed e) dell'art.1 comma 1 DM 274/97), occorrono - oltre a quelli del punto precedente - anche i requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, del D.M. 274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;
- non è richiesta l'applicazione del D.M. 274/97 ove l'attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale.

Si rammenta che il protocollo sottoscritto dalle parti sociali del 14/03/2020 - ad oggi ancora in vigore, in quanto richiamato nell'art. 2, comma 10, del D.P.C.M. 10/04/2020 - rende obbligatoria l'applicazione della procedura, almeno fino ai prossimi provvedimenti governativi.

Si precisa, infine, che tutte le sopraindicate procedure di disinfezione e sanificazione si intendono riferite sia alle aree con accesso degli utenti sia alle aree destinate ad attività di uffici, di *backoffice* e magazzino.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa contenente la tabella che aiuta a seguire le procedure di pulizia, igienizzazione e disinfezione.

## **MINISTERO DELLA SALUTE: RICERCA E GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI COVID-19 E APP IMMUNI**

Trasmettiamo la circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29.5.2020, contenente: *“Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”*.

Al riguardo, il Ministero evidenzia che il documento in questione – al quale si rinvia per tutti gli approfondimenti del caso – si è reso necessario alla luce del mutato quadro epidemiologico e delle conseguenti riaperture disposte a decorrere dal 4 e 18 maggio u.s., al fine di aggiornare gli strumenti messi in atto per contrastare l'epidemia COVID-19 attraverso un sistema di ricerca e gestione dei contatti (**contact tracing**) che deve essere rapportato alle nuove esigenze anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche.

In particolare, il **contact tracing**, in combinazione con l'individuazione precoce dei casi e in sinergia con altre misure come il distanziamento fisico, è un'azione ritenuta essenziale per combattere l'epidemia in corso, nonché a fini preventivi.

Nel documento ministeriale si parla, tra l'altro, dell'esecuzione di test diagnostici, con particolare riferimento ai tamponi ed alle relative attività da porre in essere a seconda del risultato e di applicazioni mobili per contact tracing, con particolare riferimento all'App Immuni

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ALL'APP IMMUNI**

Si fa seguito alla circolare federale n. 12206 del 5.6.2020, concernente il D.L. 28/2020 e l'istituzione dell'App Immuni, per segnalare che, in attuazione dell'art. 6 di tale provvedimento, con decreto 3 giugno 2020, adottato dal MEF-RGS di concerto con il Ministero della Salute, sono state previste le modalità tecniche per la trasmissione dei dati per il Sistema di allerta Covid-19 costituito dalla applicazione mobile e dalla componente di backend, la cui titolarità è del Ministero della salute.

Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all'operatore sanitario delle strutture sanitarie regionali e delle ASL, anche tramite SAR (Sistema di Accoglienza Regionale), le funzionalità per la trasmissione dei dati per il Sistema di allerta Covid-19, secondo le modalità indicate dal decreto.

In caso di esito positivo di un tampone, l'operatore sanitario contatta il paziente per effettuare l'indagine epidemiologica, che prevede anche la verifica dell'installazione dell'App del Sistema di allerta Covid-19. Se il paziente ha installato l'App, gli sarà richiesto di aprirla e di utilizzare la funzione di generazione del codice OTP.

Il paziente comunica i 10 caratteri del codice OTP all'operatore sanitario e attende l'autorizzazione a procedere con l'upload delle proprie TEK.

L'operatore sanitario, secondo le modalità descritte nell'Allegato A del decreto, accede al Sistema TS, anche tramite SAR, con le credenziali in suo possesso e, in virtù del particolare profilo attribuito, inserisce i dati forniti dal paziente concernenti:

- il codice OTP comunicato dal paziente;
- la data di inizio dei sintomi.

Il Sistema TS invia i dati al server di backend del Sistema di allerta Covid-19.

Sul portale Sistema Tessera Sanitaria sono reperibili le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e il kit tecnico per il supporto agli sviluppatori, così come previsto dal decreto in oggetto.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

# Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire le mascherine nell'uso quotidiano

## Attenzione:

Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso. Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti



Adattato da:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>



# SEMPLIFICAZIONI LEGISLATIVE E INFORMAZIONI VARIE

## **RIMBORSI SPETTANTI AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI E AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI**

L'art. 39 del D.Lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile) indica gli strumenti che consentono la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile. In particolare, il comma 4 prevede che ai datori di lavoro spetti il riconoscimento delle somme versate a favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di volontario. Il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d'imposta. In proposito, si segnala che con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, pubblicata nella G.U. del 18 maggio u.s. (cfr all. 1), sono state disciplinate le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. La direttiva fornisce, inoltre, indicazioni per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

## **SOSTEGNO ALLE FARMACIE RURALI MEDIANTE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020**

Si comunica che per l'anno 2020 le domande di concessione del contributo alle farmacie rurali previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. n. 2/2016 potranno essere presentate dagli interessati **entro il 31 luglio** p.v.

La citata legge regionale dispone che all'erogazione dei contributi si provveda attraverso le Aziende USL che curano altresì la relativa istruttoria.

Le disposizioni attuative dell'art. 21, comma 2, della LR 2/2016 rimangono quelle già applicate l'anno scorso, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 494 del 01/04/2019 che, in sintesi:

- stabilisce in 325.000 euro il tetto massimo di volume d'affari ai fini IVA che le farmacie rurali devono aver dichiarato nell'anno precedente per accedere al contributo regionale;
- individua quattro fasce di volume d'affari cui corrispondono contributi di importo compreso tra 12.500 e 5.000 euro;
- consente di accedere al contributo anche alle farmacie rurali assegnate mediante concorso straordinario regionale aperte entro l'anno 2018.

### **Chi può presentare domanda**

Possono accedere al contributo le farmacie rurali che nel corso dell'anno 2019 hanno registrato un volume d'affari ai fini IVA inferiore o uguale a euro 325.000,00.

Il volume d'affari ai fini IVA è quello riportato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2020 per l'anno d'imposta 2019, presentata all'Agenzia delle Entrate.

Non possono accedere alla concessione del contributo:

- coloro che hanno acquisito la titolarità della farmacia nell'anno 2020;
- i titolari di farmacia assegnata con la procedura di concorso straordinario e aperta nel corso dell'anno 2019.

### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata all'Azienda USL di riferimento **entro venerdì 31 luglio 2020**. La domanda deve essere redatta utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-rurali>

Per le farmacie pubbliche il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il Sindaco pro tempore del Comune titolare (**non** il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico).

Per le società titolari di farmacia il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

Per le farmacie assegnate con la procedura di concorso straordinario, attualmente in regime di co-titolarità e aperte prima dell'anno 2019, il modulo di domanda deve essere sottoscritto da tutti i co-titolari.

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e completo dei relativi allegati, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente per via telematica** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Azienda USL di Reggio Emilia: [farmaceutico@pec.ausl.re.it](mailto:farmaceutico@pec.ausl.re.it)

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

- copia di un documento di identità o riconoscimento valido del/i sottoscrittore/i (non necessaria nel caso in cui il/i sottoscrittore/i della domanda disponga/no di firma digitale certificata);
- dichiarazione relativa all'impresa redatta utilizzando l'opportuno modello allegato (sono allegati tre modelli, uno da utilizzare da parte dei farmacisti co-titolari di farmacia assegnata con il concorso straordinario, uno da utilizzare da parte dei farmacisti titolari individuali e uno da utilizzare nei casi in cui la farmacia sia di titolarità di un Comune o di una società).

Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o prive degli allegati sopra indicati sono dichiarate irricevibili

#### **Assolvimento dell'imposta di bollo**

La domanda dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

#### **Assegnazione del contributo**

Il responsabile del Servizio regionale competente, sulla base delle istruttorie compiute dalle Aziende USL, procede alla formale ammissione delle domande e approva la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi, redatta in ordine crescente di volume d'affari complessivo ai fini IVA.

In caso di identico volume d'affari ai fini IVA, precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa al 01/01/2019 (valore Istat).

Il contributo è concesso seguendo l'ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio, pari a euro 400.000,00.

Se, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella sottostante è inferiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento, le risorse residue sono distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d'affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante ai sensi della medesima tabella.

Nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019 e possono presentare domanda, il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 365 giorni del volume d'affari registrato nel periodo di apertura effettiva.

Sono distinte 4 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondono contributi che aumentano al diminuire del volume d'affari come indicato nella seguente tabella:

<b>VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA</b>	<b>CONTRIBUTO</b>
fino a € 200.000,00	€ 12.500,00
da € 200.000,01 fino a € 250.000,00	€ 10.000,00
da € 250.000,01 fino a € 300.000,00	€ 7.500,00
da € 300.000,01 fino a € 325.000,00	€ 5.000,00

Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019 e possono presentare domanda, l'importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

#### **Erogazione del contributo**

Il contributo concesso ai titolari delle farmacie rurali viene successivamente erogato dalle Aziende USL competenti per territorio.

È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino al momento dell'adozione del provvedimento di concessione.

#### **Controlli**

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'assegnazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

[Clicca qui](#) per scaricare tutta la modulistica da inviare e la circolare completa della Regione Emilia Romagna

# DPCM, ORDINANZE, NUOVE DIRETTIVE E INFORMAZIONI

## PRESCRIZIONI CON RICETTA DEMATERIALIZZATA A CARICO DEL SSN DI MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Con Nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Sanità prot. n. 5351 del 14 maggio 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla dematerializzazione delle prescrizioni di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope (di seguito denominati medicinali stupefacenti), inclusi quelli destinati alla terapia del dolore.

I medicinali stupefacenti prescrivibili con ricetta dematerializzata - a carico SSN - sono i medicinali con forte attività analgesica inclusi nell'Allegato III-bis\* per il trattamento del dolore contrassegnati nella Sezione A della Tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90 e ss.mm.ii con (\*\*) e i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle Sezioni B, C, D, E della Tabella dei medicinali, come di seguito sintetizzato:

	Farmaci stupefacenti prescrivibili a carico SSN con ricetta dematerializzata
a)	Tabella medicinali - Sezione A, qualora inclusi nell'Allegato III bis
b)	Tabella medicinali - Sezione B (nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN)
c)	Tabella medicinali - Sezione C, es. antiepilettici
d)	Tabella medicinali - Sezione D (al momento tutti i medicinali a carico SSN sono inclusi in Allegato III bis)
e)	Tabella medicinali - Sezione E, es. antiepilettici senza nota AIFA; antiepilettici con nota AIFA n. 93; antitussivi con nota AIFA n. 31

\* **Allegato III bis:** elenco di farmaci stupefacenti introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore" per i quali sono previste modalità prescrittive semplificate nel caso in cui vengano prescritti per la terapia del dolore.

L'allegato III bis comprende:

- medicinali appartenenti alla Sezione A della Tabella dei Medicinali qualora prescritti per la terapia del dolore;
- medicinali appartenenti alla Sezione D della Tabella dei Medicinali, in forma non iniettabile. Farmaci inclusi nell'allegato III bis:  
*Buprenorfina; Codeina; Diidrocodeina; Fentanil; Idrocodone; Idromorfone; medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard; Metadone; Morfina; Ossicodone; Ossimorfone; Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale; Tapentadolo.*

Restano al momento escluse dalla prescrizione dematerializzata:

- le ricette di medicinali compresi nella Sezione A della Tabella dei medicinali non inclusi nell'Allegato III bis: es. metilfenidato, buprenorfina+naloxone (ricetta a ricalco ministeriale);
- i farmaci della Sezione A inclusi nell'Allegato III bis qualora non prescritti per la terapia del dolore, es. metadone nel trattamento della disassuefazione da stupefacenti (ricetta a ricalco ministeriale);
- i farmaci non prescritti a carico SSN.

Si forniscono in allegato alla presente nota alcune indicazioni sulle modalità di prescrizione dematerializzata dei farmaci stupefacenti e sulla gestione delle ricette dematerializzate in Farmacia convenzionata.

Salvo diverse indicazioni che perverranno dal livello centrale, la **decorrenza** della prescrizione dematerializzata dei farmaci stupefacenti è fissata per il **giorno 15 giugno 2020**.

Le presenti indicazioni saranno aggiornate in base alle nuove deliberazioni del tavolo congiunto MEF MS.

**Indicazioni sulle modalità di prescrizione dematerializzata dei farmaci stupefacenti e sulla gestione delle ricette dematerializzate in Farmacia convenzionata.**

Adempimenti da parte del medico

Nella seguente tabella sono riportati, per Sezione di appartenenza alla Tabella dei medicinali dei farmaci stupefacenti prescritti su ricetta dematerializzata, alcune condizioni prescrittive e ulteriori precisazioni:

	Medicinali	Condizioni prescrittive DEMA		Numero confezioni prescrivibili
a)	<b>Tabella medicinali - Sezione A</b> , qualora inclusi nell'Allegato III bis*	codice TDL01	Formalismi obbligatori: posologia e modalità di somministrazione anche ai fini del calcolo delle confezioni prescritte per 30 gg di terapia	Numero di confezioni utili a coprire una durata della terapia non superiore a 30 giorni
b)	<b>Tabella medicinali - Sezione B</b>	<i>Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN</i>		
c)	<b>Tabella medicinali - Sezione C</b> , es. antiepilettici	/	/	2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia
d)	<b>Tabella medicinali - Sezione D</b> (al momento tutti i medicinali a carico SSN sono inclusi in Allegato III bis)	Eventuale codice TDL01	In presenza di TDL01: posologia	In assenza di TDL01: 2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia  In presenza TDL01: numero di confezioni utili a coprire 30 giorni di terapia
e)	<b>Tabella medicinali - Sezione E</b> , es. antiepilettici senza nota AIFA; antiepilettici con nota AIFA n. 93; antitussivi con nota AIFA n. 31	/	/	2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia

**NOTE ALLA TABELLA**

- L'indicazione del **codice "TDL01"** rende prescrivibili su ricetta dematerializzata i farmaci per la terapia del dolore della sezione A inclusi nell'Allegato III bis (qualora il medico non indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile).
- La posologia, ove prevista, deve essere indicata nel campo Note (*motivazNote*).
- Il codice TDL01, ove previsto, deve essere indicato nel campo esenzione.
- In tema di pluriprescrizione a carico SSN si coglie l'occasione per precisare che è automaticamente decaduta la previsione dell'art. 26 del DL 90 del 24 giugno 2014 che indicava: *Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche* 1. All'art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.»



- In merito alle prescrizioni dei prodotti magistrali a base di cannabis per uso medico, restano in vigore le disposizioni regionali vigenti.

#### Adempimenti da parte del farmacista

- a. I medicinali stupefacenti erogati e appartenenti alle Sezioni A, B e C della Tabella medicinali devono essere registrati nel registro di entrata uscita stupefacenti (art 60 DPR 309/90).  
A tal fine il farmacista:
  1. stampa il promemoria;
  2. allega il promemoria al registro di entrata uscita;
  3. riporta nel registro i dati della ricetta DEMA (data, nome e cognome del paziente, data di compilazione della ricetta, numero NRE della ricetta);
  4. solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sezione A dell'Allegato III bis il farmacista registra sul promemoria nome e cognome dell'acquirente maggiorenne e gli estremi del documento di riconoscimento.
- b. Il farmacista applica le fustelle dei medicinali sul registro fustelle DEMA.
- c. Poiché ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015 anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale, il farmacista è tenuto a erogare a carico del SSR le DEMA recanti stupefacenti generate da medici operanti presso altre regioni anche in assenza dei formalismi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna purché siano rispettati gli adempimenti della norma sulla materia.
- d. In fase di spedizione della ricetta, il farmacista, sulla base della posologia indicata effettua le verifiche: la ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento. Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può spedire la ricetta consegnando il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

## SINOSSI ADEMPIMENTI DEMA – STUPEFACENTI

	Chi	Sez A	Allegato III bis (TDL) da Sez A	Allegato III bis (TDL) da Sez D	Sez B	Sez C	Sez D	Sez E
<b>Ricetta</b>	medico	No DEMA: ricetta a ricalco	DEMA per terapia dolore altrimenti ricetta a ricalco		Se Classe A: DEMA al momento nessuna specialità medicinale in classe di rimborsabilità A: ricetta non ripetibile bianca	DEMA	DEMA (NB tutti i farmaci a carico SSN di questa sez sono anche in Allegato III bis )	DEMA solo per farmaci in classe A
<b>Formalismi</b>	medico		Codice TDL01 nel campo esenzione	Codice TDL01 nel campo esenzione				
<b>Posologia</b>	medico	si	si	si	no	no	Si se presente codice TDL01	no
<b>Quantità prescrivibili</b>	medico		N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia	N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia	in assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricetta  in presenza di codice di esenzione per patologia cronica: 3 confezioni	in assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricetta  in presenza di codice di esenzione per patologia cronica: 3 confezioni	in assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricetta  in presenza di codice di esenzione per patologia cronica: 3 confezioni  Se presente codice TDL01: N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia	
<b>Telefono e recapito del medico</b>	medico	si	no	no	no	no	no	no
<b>Registrazione documento maggiorenni che ritira</b>	farmacista	si	si	no	no	no	no	no
<b>Registro carico e scarico</b>	farmacista	si	si	no	si	si	no	no
<b>Stampa del promemoria</b>	farmacista	NA	si	no	si	si	no	no

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa della Regione e del Ministero della Salute

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi

## **LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI**

Vi informiamo che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 25 maggio u.s., ha integrato le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, approvate nella riunione del 16 maggio e già aggiornate il 22 maggio u.s..

Rispetto alle Linee guida approvate il 16 maggio u.s. e allegate al DPCM 17 maggio 2020, nella seduta del 22 maggio u.s., sono state introdotte schede relative ai settori: strutture ricettive all’aperto (campeggi); rifugi alpini; attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere; servizi per l’infanzia e l’adolescenza; testi che si aggiungono a quelli resi noti in precedenza (ristorazione; attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge; strutture ricettive; servizi alla persona - acconciatori, estetisti e tatuatori; commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti; uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche). Nella seduta del 25 maggio sono state, invece, inserite le schede per le strutture termali e centri benessere, nonché per le professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche. [Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa del documento redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

## **LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRESSIVA RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE CONSIDERATE DIFFERIBILI IN CORSO DI EMERGENZA DA COVID-19.**

Trasmettiamo la nota del Ministero della Salute n. 11408 dell’1.6.2020, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19”.

In particolare, le suddette Linee di indirizzo sono finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza.

Le indicazioni in esse contenute per evitare la diffusione del virus SARS- CoV2 sono prevalentemente di carattere organizzativo e riguardano tutte le attività sanitarie, pubbliche (istituzionali e libero professionali), private, accreditate e non accreditate.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

## **MINISTERO DELLA SALUTE: INDICAZIONI EMERGENZIALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLE OPERAZIONI DI PRIMO SOCCORSO E PER LA FORMAZIONE IN SICUREZZA DEI SOCCORRITORI**

Per opportuna conoscenza, si invia la circolare del Ministero della Salute n. 19334 del 5.6.2020, contenente: “Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori” (all. 1 e 2).

Con il documento in questione sono state apportate delle modifiche ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti, resi necessarie a causa dell’attuale pandemia da SARS-CoV-2 che ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari).

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

# PREVIDENZA

## **EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER FARMACISTA CONTAGIATO DA VIRUS COVID-19**

Il Consiglio di amministrazione dell'Enpaf in data odierna ha approvato la disciplina attuativa per l'erogazione del contributo una tantum in favore degli iscritti colpiti dal virus COVID-19.

Nello specifico, in caso di decesso del farmacista iscritto, vittima del COVID-19 è previsto un contributo di 11.000 euro per i familiari. Sono, inoltre, contemplate provvidenze in caso di ricovero del farmacista iscritto presso struttura ospedaliera in seguito alla positività al COVID-19, per un importo pari a 200 euro per ogni giornata di degenza.

Oggetto di tutela è anche l'isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata (disposto con provvedimento dell'autorità sanitaria competente) del farmacista iscritto a seguito di positività al COVID-19; in questa ipotesi il contributo erogabile è di 100 euro per ogni giornata di isolamento.

Infine, in caso di chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID-19, il Consiglio di amministrazione ha previsto in favore del titolare dell'esercizio un contributo pari a 400 euro per ogni giornata di chiusura.

Le domande per richiedere il contributo una tantum andranno inviate tramite pec a: [posta@pec.enpaf.it](mailto:posta@pec.enpaf.it) presentate entro sei mesi dalla data dell'evento, utilizzando l'apposita modulistica che potrete trovare sul sito della fondazione [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it) oppure [cliccando qui](#)

## **DECRETO INTERMINISTERIALE 29 MAGGIO 2020 – INDENNITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

L'art. 78 del decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio" ha previsto l'erogazione dell'indennità per COVID 19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti, anche per i mesi di aprile e maggio.

Il decreto interministeriale 29 maggio 2020, ha dettato le disposizioni di attuazione dell'iniziativa relativamente all'indennità, dell'importo di 600 euro, per il mese di aprile.

Per questa fase di liquidazione dell'indennità l'Enpaf ha scelto di optare per la modalità telematica di presentazione dell'istanza attraverso il portale "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Enpaf. **Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse rispetto alla presentazione attraverso il portale "Enpaf online".**

L'indennità per il mese di aprile verrà **erogata automaticamente** agli stessi soggetti che hanno già percepito l'indennità **per il mese di marzo**.

Gli iscritti che pur avendone diritto, **per l'esaurimento dello stanziamento**, non hanno percepito l'indennità per il mese di marzo, la riceveranno automaticamente oltre che **per il mese di marzo** anche **per quello di aprile**.

Questi soggetti **non sono tenuti a presentare la domanda**.

L'elenco delle domande accolte e di quelle che non è stato possibile liquidare per l'esaurimento dei fondi per il mese di marzo è consultabile nel sito internet dell'Enpaf nella sezione "Amministrazione trasparente", nel caso in cui un iscritto che si trova in una delle predette condizioni acceda al portale per formulare la domanda, per il mese di aprile, la procedura rilascerà un avviso nel quale viene segnalato che **l'indennità verrà automaticamente liquidata e che non è necessario presentare domanda**.

Tutti gli altri iscritti, invece, devono presentare **entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 8 luglio 2020** la domanda dell'indennità per il mese di aprile.

Gli iscritti che **possono richiedere l'indennità sono**: titolari, soci, collaboratori nell'impresa familiare e associati agli utili di farmacia e di parafarmacia, esercenti l'attività professionale di farmacista nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, esercenti l'attività professionale di farmacista con partita IVA o con borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf.



Gli iscritti devono obbligatoriamente dichiarare:

di aver percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore ad euro 35.000,00 e che la propria attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

oppure

di aver percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro e di aver cessato o ridotto o sospeso la propria attività autonoma olibero- professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Solo in questo secondo caso devono inoltre dichiarare:

di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;

oppure

di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

L'iscritto pur ricoprendo una delle posizioni professionali di cui sopra non può fare domanda per l'indennità COVID se:

- è titolare di una pensione diretta, anche in regime di cumulo o totalizzazione (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
- è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all'emergenza COVID – 19 o il reddito di cittadinanza;
- ha presentato domanda per l'indennità COVID 19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
- si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;
- non esercita attività professionale.

Possono invece chiedere l'erogazione dell'indennità quegli iscritti che ricoprano una delle posizioni professionali sopra descritte che siano titolari di pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) erogata dall'Enpaf.

Un capitolo a parte è quello che riguarda coloro che si siano iscritti per la prima volta all'Ordine e quindi all'Enpaf nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 fino al 23 febbraio 2020, per questi valgono tutti i requisiti e le incompatibilità già indicati, ma la normativa prevede che debbano obbligatoriamente dichiarare relativamente all'anno di prima iscrizione di aver conseguito:

un reddito professionale non superiore ad euro 35.000,00 e che la propria attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

oppure

un reddito professionale **compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro** e di aver cessato la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 in questo secondo caso devono dichiarare **di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.**

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

# BANDI E CONCORSI

## **BANDI ATTIVI:**

- N.1 incarico quinquennale nel ruolo di Farmacista ospedaliero – Direttore della struttura operativa complessa presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Le domande dovranno essere inviate entro il 19/06/2020. [Clicca qui](#) per scaricare il bando
- Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente Farmacista presso l'Azienda Usl di Bologna. Le domande dovranno essere inviate entro il 18/06/2020. [Clicca qui](#) per scaricare il bando
- Avviso pubblico per soli titoli, per assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera presso l'Azienda USL della Romagna. Le domande dovranno essere presentate entro il 18/06/2020. [Clicca qui](#) per scaricare il bando
- N.1 incarico libero professionale della durata di 12 mesi per l'attività di verifica e appropriatezza del farmaco, ai fini di un corretto e sicuro utilizzo e attività di sorveglianza e monitoraggio d'uso nell'erogazione diretta dei farmaci presso i punti di erogazione dell'Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara e le Case della Salute. Per altre informazioni scaricare il bando completo sul sito [www.ausl.fe.it](http://www.ausl.fe.it) [Clicca qui](#) per scaricare il bando

# CORSI ECM ATTIVI PER FARMACISTI

## CORSO FAD AZIENDA FCR

Anche in questo momento difficile rimane sempre di fondamentale importanza l'aggiornamento professionale ma occorre nello stesso tempo rispettare le raccomandazioni di distanziamento sociale e riduzione degli spostamenti. I corsi FAD vengono incontro a queste esigenze.

Il corso FAD realizzato dal Servizio di Informazione e Documentazione Scientifica (SIDS) di FCR, in collaborazione con il provider OCM Comunicazioni, è disponibile anche quest'anno sulla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo [www.assofadfarm.com](http://www.assofadfarm.com). Il corso consente di conseguire **48 crediti formativi**.

Questi gli argomenti 2020 (evento n.237 - 296793)

**Formarsi per trasformarsi 2020: per una professione sempre più vicina ai pazienti.**

- Il farmacista e l'incontinenza urinaria

- Reazioni avverse ai farmaci, farmacovigilanza e ruolo del farmacista

- Allergie e intolleranze alimentari: quale contributo dalla farmacia?

Per gli iscritti all'Ordine di Reggio Emilia il corso ha un costo di € 50 (anziché € 150). Per l'iscrizione al corso e per qualsiasi chiarimento contattare per mail [sids@fcr.re.it](mailto:sids@fcr.re.it) o telefonare al n. 0522/543452.

## CORSO ECM FAD “IL NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2”

E' disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna sponsorizzazione per tutti gli iscritti all'Albo, il corso ECM FAD sull'emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. L'evento formativo è fruibile cliccando sul link: <https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307>

Il corso della Federazione è appositamente pensato per informare ed aggiornare i farmacisti italiani con notizie provenienti unicamente da fonti ufficiali e in regolare aggiornamento.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi

## CORSI FAD ECM A DISTANZA

Con la presente Vi segnaliamo che anche per l'anno 2020 l'Ordine di Reggio Emilia, proseguirà la collaborazione con la Società Imagine, offrendoVi la possibilità di acquistare i corsi di formazione a distanza ad un prezzo a voi riservato di 8€ che come l'anno scorso andranno pagati direttamente ad Imagine Srl.

Si propongono di seguito i titoli disponibili accreditati presso Age.na.s. (provider: Imagine srl, n° rif. 6) e realizzati da una Faculty di Docenti Formatori altamente qualificati:

### CORSI ACCREDITATI FINO AL 31/12/2020

- IL RUOLO DEL FARMACISTA DI COMUNITA' NEL SUPPORTO AL PAZIENTE CON PATOLOGIE CRONICHE: L'ESEMPIO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E DELLA SINDROME METABOLICA  
**3 crediti ECM - Dr. Matteo Baio** – Farmacista clinico SIFAC
- RUOLO E IMPIEGO DEI NUTRACEUTICI IN ONCOLOGIA 3 crediti ECM  
**Prof. Alberto Martina** – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione  
Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia  
Docente Università Federico II di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici  
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori
- LE PATOLOGIE DEL CAVO ORALE 4 crediti ECM  
**Prof. Giovanni Lorenzo Lodi** - Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche  
Università degli Studi di Milano - Struttura Complessa di Odontostomatologia II - ASST Santi Paolo e Carlo  
Presidio San Paolo  
**Prof. Luigi Gnechi** - Specialista in Dermatologia e Venereologia - Responsabile Ambulatorio Dermatologia Pediatrica - UOC Dermosifilopatia Ospedale S. Gerardo Monza

- INTEGRATORI ALIMENTARI E ALIMENTI PER SPECIFICI GRUPPI: ASPETTI NORMATIVI 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Paola Minghetti** – Dipartimento di scienze del farmaco – Università di Milano  
**Dr. Umberto Musazzi** - Professore a Contratto Corso di Laboratorio di tecnologia farmaceutica II – Università degli Studi di Milano
- I PRINCIPALI ESAMI DI LABORATORIO: COME INTERPRETARLI CORRETTAMENTE 5 crediti ECM  
**Prof.ssa Silvia Scaglioni** – Specialista in pediatria ed endocrinologia
- COMUNI SINTOMI CLINICI NEL CANE E NEL GATTO: NON SEMPRE SERVONO I FARMACI 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Eva Spada** – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Sicurezza Alimentare e la Produzione Animale (VESPA) - Università degli Studi di Milano
- MICROBIOTA INTESTIONALE E PATOLOGIE: I PROBIOTICI PER COMBATTERE LA DISBIOSI 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Michela Barichella** – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- DERMOCOSMETOLOGIA PER I PRINCIPALI INESTETISMI CUTANEI 3 crediti ECM  
**Dr.ssa Giulia Penazzi** – Farmacista e giornalista – esperta di comunicazione e consulenza nel mondo Farmacia
- INVECCHIAMENTO E COSMESI ANTIAGE 3 crediti ECM  
**Dr.ssa Giulia Penazzi** – Farmacista e giornalista – esperta di comunicazione e consulenza nel mondo Farmacia
- COMPLIANCE NUTRACEUTICA: PROBLEMI E SOLUZIONI 3 crediti ECM  
**Prof. Alberto Martina** – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia  
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici  
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori

L'offerta formativa include inoltre i seguenti corsi FAD ECM che proseguono dal catalogo 2019 e che contemplano l'accREDITAMENTO ministeriale oltre il 31 dicembre 2020:

- ASPETTI CLINICI E FISIOPATOLOGICI DELLA CUTE DURANTE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA 3 crediti ECM  
**Prof. Luigi Gnechi** - Specialista in Dermatologia e Venereologia - Responsabile Ambulatorio Dermatologia Pediatrica - UOC Dermosifilopatia Ospedale S. Gerardo Monza
- ANTICOAGULANTI ORALI VECCHI (TAO) E NUOVI (NAO) A CONFRONTO 2 crediti ECM  
**Prof. Paolo Magni** - Coordinatore Comitato Scientifico Imagine, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano
- STIPSI: DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Michela Barichella** – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- IL BAMBINO VIAGGIATORE 2 crediti ECM  
**Dr. Giorgio Stival** – Specialista in Pediatria e Neonatologia
- APPROCCIO TERAPEUTICO ALL'OBESITA': FOCUS SUL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 4 crediti ECM  
**Prof.ssa Michela Barichella** – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- LA POSITIVE NUTRITION E LA PREVEZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI RISCHIO 2 crediti ECM  
**Prof. Alberto Martina** – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia  
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici  
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori
- SALUTE DEL CAVO ORALE DI CANE E GATTO: QUALI PATOLOGIE SI POSSONO PREVENIRE CON UNA CORRETTA IGIENE ORALE - 3 crediti ECM

**Prof.ssa Eva Spada** – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Sicurezza Alimentare e la Produzione Animale (VESPA) - Università degli Studi di Milano

Tutti i corsi saranno disponibili online su <http://ordini.ecmadistanza.it>.

I crediti formativi erogati saranno validi su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla normativa pubblicata dalla CNFC del Ministero della Salute.